

PROGETTO DI LEGGE N.306

OGGETTO:

**Norme in materia di commercio per la disciplina degli spacci aziendali e dei  
factory outlet center**

di iniziativa dei Consiglieri:

**Belotti, Boni**

## RELAZIONE

La recente riforma costituzionale che ha conferito competenza esclusiva alle Regioni in materia di commercio offre nuove opportunità sino ad ora impraticabili.

A tale proposito, si ritiene di predisporre tutte le misure e gli atti necessari affinché lo sviluppo del sistema commerciale avvenga in modo tale da porsi come obiettivo prioritario tanto nella composizione quanto nell'integrazione degli interessi legittimi di tutti gli operatori del settore, dei consumatori con un'attenzione particolare alla salvaguardia del territorio.

Di conseguenza, la disciplina relativa ai factory outlet center appare alquanto lacunosa ritenendo altresì che la legislazione, allo stato attuale, consenta agli operatori di predisporre strutture commerciali non rispondenti alle esigenze effettive di sviluppo e programmazione armonica del sistema commerciale. Ciò crea effetti altamente distorsivi rispetto alla concorrenza e con possibilità di porsi nel mercato in una posizione di concorrenza sleale rispetto altri operatori che debbono sottostare a vincoli legislativi più stringenti.

Lo scopo finale del progetto di legge è quello non di limitare la concorrenza con provvedimenti inutilmente restrittivi ma di tutelare gli altri operatori presenti sul mercato perché possano esplicare al meglio la propria attività in una situazione di concorrenza leale.

Anche se i factory outlet sono nati ispirandosi ai tradizionali spacci aziendali, negli ultimi mesi si sono evoluti fino a diventare dei veri e propri centri commerciali di spacci aziendali. In essi, infatti, si possono riscontrare i due elementi fondamentali che caratterizzano i centri commerciali: la struttura a destinazione specifica e l'utilizzo di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per questa ragione, con l'art. 4 del presente progetto di legge si intende equiparare anche sotto l'aspetto autorizzatorio queste nuove forme distributive a quelle dei comuni centri commerciali, che prevedono valutazioni a livello regionale, in sede di Conferenza dei Servizi.

Con l'art. 3, si intende porre fine agli aspetti distorsivi del mercato che attualmente vengono creati dal fatto che i soggetti titolari degli outlet vendono prodotti acquistati da terzi a prezzi fortemente abbattuti (mediamente inferiori del 50-60% rispetto a quelli praticati dai tradizionali canali distributivi), lungo tutto l'arco dell'anno. Tutto ciò, eludendo la normativa vigente in materia di spacci aziendali, vendite straordinarie, saldi, vendite sottocosto e tutela della concorrenza.

## **Articolo 1**

### **FINALITA'**

1. La Regione Lombardia vista la competenza esclusiva in materia di commercio riconosciuta dalla legge Costituzionale n. 3 del 2001 e con il preciso scopo tanto di contribuire allo sviluppo armonico del settore commerciale seguendo i dettami del piano triennale sul commercio 2003-2005, quanto di favorire le esigenze di operatori e utenti, riconosce e disciplina come tipologia di struttura commerciale i factory outlet center.

## **Articolo 2**

### **DEFINIZIONI**

1. Ai fini della presente legge si intende per:
- a) **spaccio aziendale** (di seguito denominato spaccio): struttura commerciale attraverso cui le imprese industriali utilizzano locali propri adiacenti a questi per la vendita diretta di beni di produzione propria.
  - b) **factory outlet center** (di seguito denominato outlet): struttura di vendita configurabile come centro commerciale, nel quale vengono riuniti prevalentemente, in un unico spazio, più esercizi di spacci aziendali.

## **Articolo 3**

### **VINCOLI COMMERCIALI**

1. I soggetti titolari delle imprese di produzione e dei relativi spacci hanno l'obbligo di commercializzare esclusivamente, all'interno di questi, beni di fabbricazione propria.

E' vietato porre in vendita negli outlet merci acquistate da soggetti terzi.

2. I soggetti titolari di spacci e di outlet sono tenuti a rispettare le norme inerenti le vendite straordinarie, i saldi e le vendite sottocosto, di cui al D.P.R. 6 Aprile 2001, che vengono applicate alla generalità degli esercizi commerciali.

## **Articolo 4**

### **AUTORIZZAZIONE PER L'INSEDIAMENTO DI OUTLET**

1. L'apertura di ogni outlet è subordinata all'autorizzazione all'insediamento di competenza regionale, avvenuta in sede di Conferenza dei Servizi.

## **Articolo 5**

### **SANZIONI**

1. Nel caso di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge si applica una sanzione amministrativa che va da un minimo di 500 € ad un massimo di 5'000 €.

2. Nel caso di ripetute violazioni si dispone la sospensione temporanea dell'autorizzazione commerciale.

3. L'autorità competente ad applicare le sanzioni è il Sindaco del Comune nel quale sono state rilevate le violazioni..

## **Articolo 6**

### **Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.